


# La sospensione dei termini non prolunga la pace fiscale

## EMERGENZA COVID-19

### PROCESSO TRIBUTARIO



**I primi chiarimenti dell'agenzia delle Entrate sullo stop delle udienze**

**Escluso il cumulo con il differimento di 9 mesi per la definizione delle liti**

**Laura Ambrosi**

Non saranno sospese le udienze cautelari presso le commissioni tributarie, relative sia agli atti impugnati, sia alle sentenze di primo e secondo grado, poiché la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. Inoltre, nel computo dei termini di sospensione non va cumulado il differimento di 9 mesi della pace fiscale. Sono questi alcuni dei temi affrontati dalle Entrate con la circolare 10 emanata ieri, in merito alla sospensione dei termini processuali prevista per il periodo di emergenza sanitaria.

#### Le udienze cautelari

Il primo chiarimento riguarda le udienze escluse dalla sospensione. Attraverso il generale rinvio della norma, infatti, l'Agenzia ha individuato quali siano i procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, escludendo quindi che possa operare la sospensione di questi procedimenti (si veda l'altro articolo).

#### I termini processuali

Secondo l'Agenzia le disposizioni sulla sospensione dei termini riguardano tutte le parti del processo tributario, senza distinzione alcuna. Il documento ha elencato gli atti che possono considerarsi sospesi, quali: la proposizione del ricorso da parte del contribuente; la fase di reclamo/ mediazione per la quale è sospeso anche il ter-

mine di 90 giorni; la costituzione in giudizio, ordinariamente in 30 giorni, anche per l'ipotesi di mediazione non conclusa; la proposizione dell'appello e l'appello incidentale e la costituzione in giudizio; il ricorso per cassazione e controricorso; l'atto di riassunzione innanzi alla Ctp o Ctr; l'eventuale integrazione dei motivi di ricorso; la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali (articolo 28 del Dlgs 546/1992); la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente.

Si possono considerare sospesi anche i termini previsti per gli organi giurisdizionali e gli uffici di segreteria inerenti, ad esempio, alla pubblicazione della sentenza. Da evidenziare che non sono citati tra gli atti sospesi il deposito del ricorso e del controricorso in Cassazione, ma stante il generale riferimento della norma, e le indicazioni fornite per il deposito di tali atti dalla Suprema Corte, si ritiene si tratti di una mera dimenticanza.

Da segnalare, invece, l'interpretazione sul differimento dei termini di 9 mesi previsto a suo tempo per le liti definibili. L'Agenzia, richiamando una pronuncia della Cassazione (19587/2019) ha escluso che tale sospensione si cumuli con quella attuale. Pertanto se, per effetto del differimento previsto dalla pace fiscale, il termine scadrebbe oltre l'11 maggio 2020, non si potrà sommare alcun ulteriore periodo di sospensione. Diversamente, ove il termine differito di 9 mesi scadesse tra il 9 marzo e l'11 maggio, la nuova scadenza sarà automaticamente al 12 maggio (primo giorno utile al termine del periodo di sospensione).

#### I pagamenti del contenzioso

Secondo la circolare è sospeso il termine per il versamento del totale o della prima rata per la mediazione, ordinariamente scadente entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. Sono esclusi i pagamenti conseguenti alla conciliazione, per i quali i contribuenti dovranno rispettare i 20 giorni dalla sottoscrizione. In tale contesto, è necessario rispettare la scadenza del 31 maggio 2020 prevista per il pagamento della quinta rata della definizione agevolata delle liti pendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## I CHIARIMENTI

### 1. Rinvio delle udienze

La circolare delle Entrate precisa che le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 sono rinviate d'ufficio. Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti,

### 2. Sospensione termini

Le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l'ulteriore estensione della finestra dal 9 marzo all'11

maggio prevista dal Dl 23/2020, sono da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell'appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell'atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l'integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali. La sospensione non opera su altri termini, quali quelli relativi ai procedimenti cautelari, quelli soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall'articolo 6 del Dl 119/2018 (definizione agevolata

delle liti pendenti), quello del 31 maggio 2020 relativo al pagamento della quinta rata della predetta definizione

### 3. Le altre sospensioni

Sono sospesi sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente, sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50mila euro. La sospensione ricomprende anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti.